Camera di Commercio Lucca

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 108 DEL 20/12/2016

OGGETTO: ACCORPAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO AI SENSI DEL DLGS 216/2016: PROPOSTA DA INVIARE AD UNIONCAMERE PER LA RIDETERMINAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE PER LE PROVINCE DI LUCCA, MASSA CARRARA E PISA

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente richiamata la delibera della Giunta n. 77 del 10/10/2016 “Riforma delle Camere di commercio: aggiornamento e determinazioni conseguenti” con la quale fu deciso di proporre al Consiglio camerale una proposta tendente a verificare le condizioni e le modalità per un accorpamento con la Camera di Commercio di Pisa fermo restando l'interesse ad accorparsi anche con la Camera di Commercio di Massa-Carrara; richiama inoltre la comunicazione di Giunta n. 77 del 5 dicembre con la quale si è informata la Giunta che, in ottemperanza al mandato ricevuto dal Consiglio camerale in data 15 ottobre u.s. in merito agli approfondimenti da fare ai fini di un prossimo accorpamento, erano iniziati i primi contatti con le Camere di Commercio di Pisa e Massa-Carrara che hanno suggerito di elaborare un cronoprogramma finalizzato a definire in tempo utile il modello organizzativo della nuova Camera.

A tal proposito il Presidente richiama anche la nota esplicativa del procedimento di accorpamento, inviata a tutti i Consiglieri nei giorni scorsi.

Il Presidente cede la parola ai Colleghi: dopo ampia discussione

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;

- esaminato l’art . 3 comma 1 del D.lgs. 219/2016 che prevede che entro la data del 8/6/2017 Unioncamere trasmetta al Ministero per lo sviluppo economico una proposta di ri-determinazione delle circoscrizioni territoriali per ricondurre il numero complessivo delle Camere di Commercio entro il limite di 60 tenendo conto dei seguenti criteri:

a) accorpamento delle camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, con altre camere di commercio presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere di commercio nei cui registri delle imprese siano già

iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unità locali, ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;

b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;

c) possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana;

d) possibilità di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

e) possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
f) necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; questi ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio;

- considerato il numero di imprese registrate al 31/12/2015 nelle Camere di commercio di :

1) Lucca 52.029
2) Massa-Carrara 27.118
3) Pisa 53.038

- considerato che la Camera di Commercio frutto dell'accorpamento tra le tre suddette Camere vedrebbe registrate oltre 132.000 imprese.

– considerato che la nuova Camera di Commercio si troverebbe ad operare in un territorio dotato di importanti infrastrutture logistiche (Rete autostradale, Aeroporto Internazionale, Porti turistici e commerciali di Carrara e di Viareggio e Marina di Pisa), di infrastrutture nell'alta formazione e nei servizi sanitari, di una forte impresa manifatturiera diversificata in più settori (Cartario, Meccanico, Mezzi di Trasporto, Nautica, Pelle-Calzature, Lapideo, etc.), di una forte presenza del settore del turismo oltre che importanti presenze nell'artigianato, nel commercio e nell'agroalimentare;

– atteso che la Camera di Commercio unitaria sarebbe dotata di adeguate dotazioni sia economiche che infrastrutturali quali una forte liquidità, un bilancio complessivo in equilibrio, la proprietà del secondo Polo Tecnologico regionale e partecipazioni di rilievo in Toscana Aeroporti;

– verificato che si tratterebbe di una Camera di Commercio che potrebbe essere un interlocutore privilegiato della Regione Toscana e degli Enti Locali per la partecipazione

alla definizione delle politiche di sviluppo territoriale, con storici rapporti con la Regione, le Fondazioni Bancarie, con una forte esperienza di progettazioni comunitarie e di politiche innovative per la promozione e lo sviluppo.

- ritenuto, pertanto, di dare fin da ora un'indicazione congiunta a Unioncamere che tenga conto degli esiti del lavoro di analisi dei tessuti economici e produttivi, del sistema delle partecipazioni, delle situazioni economico finanziarie fin qui realizzato tra le Camere di Lucca, Massa-Carrara e Pisa.

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di comunicare a Unioncamere, ai fini della redazione del piano di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali di cui all'art. 3 del D.Lgs 219/2016, l'interesse per l'accorpamento della Camera di Commercio di Lucca con le Camere di Commercio di Massa-Carrara e Pisa;

2.- di riservarsi di comunicare in tempi brevi e comunque entro il termine previsto all'art. 3 del D.Lgs 219/2016 la sede principale e le sedi secondarie e distaccate, la denominazione che il nuovo ente camerale intende assumere e gli altri elementi di interesse per il piano di razionalizzazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli